

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

“Bonus Vacanze”: c’è tempo sino alla fine del 2021 per viaggi estivi o invernali

Gea Somazzi · Saturday, July 24th, 2021

Mare o montagna che sia c’è ancora tempo per organizzare il proprio viaggio, ma non dimenticatevi del “Bonus Vacanze”. In molti in questi giorni stanno programmando le ferie estive, oppure stanno pensando a quelle invernali. Proprio per questo è bene ricordare che coloro i quali hanno già chiesto l’incentivo nel 2020, ma non lo hanno ancora utilizzato, lo potranno sfruttare **sino al 31 dicembre 2021**.

Com’è precisato sul sito dell’**Agenzie delle Entrate** «Chi ha richiesto il bonus dal **1° luglio al 31 dicembre 2020** può utilizzarlo fino al **31 dicembre 2021** (il termine per l’utilizzo è stato prorogato, da ultimo, dal decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021)».

Il “Bonus vacanze” può essere utilizzato, una sola volta ed è erogato, solo ed esclusivamente in forma digitale. Di fatto fa parte delle iniziative previste dal **“Decreto Rilancio”** (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia nonché per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle agenzie di viaggi e tour operator (novità introdotta dal decreto “Sostegni bis”).

Solo i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro hanno potuto ottenere quest’incentivo che è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di: 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone; 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone; 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese dovranno essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da un solo fornitore (il bonus, quindi, deve essere utilizzato per un solo pagamento, senza possibilità di frazionarlo) e devono essere documentate da fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.

Lo sconto applicato come **“Bonus vacanze”** sarà rimborsato all’albergatore (o all’agenzia di viaggi o al tour operator) sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

“Fisco e tasse in pillole” la rubrica per aggiornare i lettori sulle scadenze e le novità relative al mondo fiscale e tributario con la consulenza dei commercialisti dello “Studio Penati” di Legnano

This entry was posted on Saturday, July 24th, 2021 at 4:31 pm and is filed under [Economia](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.